

N. R.G. 577/2018



TRIBUNALE DI SIRACUSA

Prima Sezione Civile

Il Giudice,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 14/11/2018,
nel procedimento ex art. 702 bis iscritto al n. r.g. **577/2018**,

promosso da

SOLESİ S.P.A. (C.F. 00262120892), in persona del rappresentante legale pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Federico VECCHIO, dell'avv. Coccia MASSIMO e dell'avv. Pierluigi SPEDICATI, giusta procura in atti;

RICORRENTE

contro

LANDSORGANISATIONEN I DANMARK PER FAGLİGT FAELLES FORBUND, in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Alberto PIERGROSSI, dell'avv. Stefano ZANGHI' e dell'avv. Lucio VACIRCA, giusta procura in atti;

RESISTENTI

letti gli atti e sentite le parti,
viste le richieste,
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Visto il ricorso depositato in data 29/01/2018, con il quale Solesi s.p.a. ha chiesto, ai sensi degli articoli 45 e 47 del Regolamento UE n. 1215/2012, il diniego del riconoscimento e dell'esecuzione in Italia della sentenza resa in data 8 dicembre 2017 dal Tribunale del Lavoro danese (denominato in danese Arbejdsretten) nell'ambito del giudizio n. AR2015.0254, instaurato dalla odierna resistente Confederazione Sindacale danese "Landsorganisationen i Danmark per Fagligt Faelles Forbund", nota anche come "3F" (in seguito "Sindacato Danese" o "Resistente"), contro la odierna ricorrente Solesi S.p.a. (in seguito "Solesi" o "Ricorrente"), allegando la manifesta contrarietà della stessa all'ordine pubblico per le ragioni diffusamente illustrate nell'atto introduttivo;

Rilevato, in particolare, che la ricorrente ha allegato a fondamento della propria



domanda che:

- 1) la sentenza contiene una sanzione di natura penale disposta dal Tribunale del Lavoro danese in violazione del principio di legalità garantito dalla Costituzione italiana, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione e dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo;
- 2) la sentenza straniera *de qua*, pronunciata da un giudice di unica istanza contro le cui decisioni non è ammesso appello, condanna la Ricorrente ad una sanzione di natura penale inflitta in violazione dell'obbligo di doppio grado di giudizio di cui all'art. 2 del Protocollo addizionale n. 7 alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo;
- 3) la sentenza danese è stata pronunciata da un giudice di ultima istanza che si è espressamente rifiutato di effettuare un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE in violazione dell'obbligo – ai sensi dell'art. 267, terzo comma, TFUE – di deferire alla Corte di Giustizia UE ogni questione rilevante di interpretazione del diritto UE.

Rilevato che – instaurato il contraddittorio - si è costituito in giudizio il sindacato danese, contestando le domande di parte ricorrente, di cui ha chiesto il rigetto;

Rilevato che parte resistente, con le note autorizzate del 29 giugno 2018, ha rinunciato all'eccezione preliminare di incompetenza del Tribunale adito, inizialmente sollevata in seno alla comparsa di costituzione e risposta, convenendo con parte ricorrente in ordine all'applicabilità del Regolamento (UE) n. 1215/2012 alla fattispecie;

Rilevato che, nelle more del giudizio, e precisamente in data 6 settembre 2018, il sindacato danese ha iniziato l'esecuzione della sentenza in argomento, notificando a parte ricorrente atto di precetto per l'importo di euro 1.884.285,51 oltre interessi unitamente alla detta sentenza munita di traduzione non ufficiale e dell'attestato ex art. 53 Reg. n. 1215/2012;

Rilevato che con atto notificato in data 20 settembre 2018 il sindacato danese ha avviato il procedimento di esecuzione nei confronti della società ricorrente, procedendo ad atto di pignoramento presso terzi per l'importo di euro 2.826.428,27, iscritto a ruolo con il n. 1654/2018 R.G.Es. Mob. del Tribunale di Siracusa;

Rilevato che la società odierna ricorrente ha proposto opposizione ex artt. 615 e 617 c.p.c. (n. 1585/2018 R.G.Es.Mob.);

Rilevato che il G.E., con provvedimento reso in data 1 ottobre 2018, ha disposto la sospensione della procedura esecutiva avviata, fino all'udienza di comparizione fissata per il 3 dicembre 2018;



OSSERVA

Questioni preliminari: applicabilità del Regolamento UE n. 1215/2012, competenza, legittimazione ed interesse ad agire

Il riconoscimento e l'esecuzione in Italia della sentenza oggetto del presente giudizio, soggiacciono, sia *ratione temporis* che *ratione loci*, alla disciplina contenuta nel Regolamento UE n. 1215/2012 (che ha sostituito il precedente Regolamento CE n. 44/2001), dovendosi rilevare che:

- ai sensi dell'art. 66 Reg. cit., esso è applicabile alle decisioni emesse nei procedimenti promossi successivamente al 10 gennaio 2015;
- nella specie la sentenza è stata emessa in data 8 dicembre 2017 a definizione di un procedimento avviato, innanzi al Tribunale del lavoro danese, in data 25 marzo 2015, come risulta dalla stessa sentenza (pag. 14 traduzione italiana) e come è peraltro pacifico tra le parti;
- con comunicazione del 20 dicembre 2012 la Danimarca ha notificato alla Commissione (ai sensi dell'art. 3, par. 2, dell'Accordo del 19 ottobre 2005 fra la Comunità europea e il Regno di Danimarca) la decisione di attuare il Regolamento n. 1215/2012, come si evince chiaramente nell'Accordo tra Comunità Europea e Danimarca del 21 marzo 2013 e dalla Decisione del Consiglio dell'Unione Europea del 20 settembre 2015.

Per effetto nella nuova disciplina, la decisione emessa in uno Stato membro è riconosciuta in un altro Stato membro senza che sia necessario il ricorso ad alcuna procedura particolare (art. 36 Reg. cit.) ed è esecutiva negli altri Stati membri senza che sia richiesta una dichiarazione di esecutività (art. 39 Reg. cit.).

Ogni parte interessata può peraltro chiedere l'accertamento sulla sussistenza dei motivi che legittimano il diniego del riconoscimento, a norma dell'art. 45 Reg. cit. e la parte contro cui è chiesta l'esecuzione può inoltre chiedere, per gli stessi motivi di cui all'art. 45 cit., il diniego dell'esecuzione (art. 46 Reg. cit.). In particolare, secondo l'art. 45, n. 1, lett. a), Reg., il diritto a far circolare le decisioni nello spazio giudiziario europeo può essere precluso laddove il riconoscimento risulti manifestamente contrario all'ordine pubblico dello Stato membro richiesto.

La competenza a decidere sulla domanda di diniego del riconoscimento e sulla domanda di diniego dell'esecuzione spetta al Tribunale ordinario, in conformità alla comunicazione invitata dal Governo italiano alla Commissione ex art. 75 Reg. cit..

Ciò posto, deve ritenersi sussistente la competenza dell'adito Tribunale, avendo la società ricorrente sede all'interno del circondario del Tribunale di Siracusa.

Deve inoltre ritenersi sussistente la legittimazione e l'interesse ad agire della ricorrente, anche con riferimento alla domanda di diniego dell'esecuzione, atteso che, come sopra evidenziato, l'odierna resistente, nelle more del giudizio, ha avviato l'esecuzione della sentenza.



Nozione di ordine pubblico

Secondo le più recenti pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione Europea e della giurisprudenza di legittimità nazionale, l'ordine pubblico di ciascuno Stato membro incorpora necessariamente i principi che assicurano la tutela dei diritti fondamentali, secondo le indicazioni fornite dai trattati internazionali a cui gli Stati membri hanno aderito.

L'impiego del limite dell'ordine pubblico può quindi trovare giustificazione nell'esigenza di rispettare valori solidali fondamentali dell'UE che non siano stati osservati nella decisione presa in un altro Stato membro.

La Corte di giustizia ha precisato che il *vulnus* deve interessare *“una regola di diritto considerata essenziale nell'ordinamento giuridico dello Stato richiesto o di un diritto riconosciuto come fondamentale nello stesso ordinamento giuridico”* sicché il motivo inerente alla manifesta contrarietà all'ordine pubblico deve ritenersi sussistente tutte le volte che *“il riconoscimento o l'esecuzione della decisione pronunciata in un altro Stato membro contrasti in modo inaccettabile con l'ordinamento giuridico dello Stato richiesto, in quanto lesiva di un principio fondamentale”* (CGCE 28 aprile 2009, in causa C-420/07, Meletis Apostolides).

Nel vagliare la conformità della decisione all'ordine pubblico il giudice adito deve quindi avere riguardo alla protezione accordata ai diritti umani dalla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (vd., Corte EDU, caso Avotins c. Lettonia, sent. 23 maggio 2016, ric. n. 17502/07).

Da ultimo, anche le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno rilevato che la nozione di “ordine pubblico”, che costituisce un limite all'applicazione della legge straniera, ha subito una profonda evoluzione in quanto, da *“complesso dei principi fondamentali che caratterizzano la struttura etico-sociale della comunità nazionale in un determinato periodo storico, e nei principi inderogabili immanenti nei più importanti istituti giuridici”* (così Cass. n. 1680/84) è divenuto il distillato del *“sistema di tutele approntate a livello sovraordinato rispetto a quello della legislazione primaria, sicché occorre far riferimento alla Costituzione e, dopo il trattato di Lisbona, alle garanzie approntate ai diritti fondamentali dalla Carta di Nizza, elevata a livello dei trattati fondativi dell'Unione Europea dall'art. 6 TUE (Cass. n. 1302/13)”* (Cass. S.U. n. 16601/2017).

Principio di legalità e concezione autonomistica della “materia penale”

Tra i principi fondamentali che, in tale prospettiva, integrano il contenuto dell'ordine pubblico rientra, in primo luogo, il principio di legalità come delineato dalla CEDU e dalla Carta dei Diritti fondamentali dell'UE.

L'art. 7 della CEDU stabilisce che *“Nessuno può essere condannato per una azione o una omissione che, al momento in cui è stata commessa, non costituiva reato secondo il diritto interno o internazionale”*.



Analoga previsione è contenuta nell'art. 49 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'UE.

Tali norme sanciscono il riconoscimento, a livello sovranazionale, del principio di legalità in materia penale, con i suoi corollari in punto di tipicità, precisione, determinatezza della fattispecie nonché prevedibilità della sanzione.

Nel perimetrare l'ambito di applicazione dei superiori principi, la Corte di Strasburgo, nella sua ormai quarantennale giurisprudenza, ha chiarito che le nozioni di illecito penale e di pena rilevanti ai fini dell'applicazione delle garanzie convenzionali, derivano dall'interpretazione autonomamente fornita dalla Corte, libera di andare oltre le apparenze e valutare se una misura particolare costituisce in sostanza una pena ai sensi della convenzione.

La Corte ha così precisato che la qualificazione giuridica formalmente attribuita a una sanzione dall'ordinamento nazionale è, per la Corte europea, solo uno degli indicatori di cui tener conto per stabilire l'ambito e il confine della materia penale, in quanto le indicazioni che fornisce il diritto interno hanno un valore relativo (si vedano i precedenti sui casi Öztürk c. Germania, 21 febbraio 1984, serie A n. 73, e Menarini Diagnostics S.r.l. c. Italia, n. 43509/08, 27 settembre 2011).

La Corte di Strasburgo ha così individuato tre figure sintomatiche della natura penale di una sanzione (i cosiddetti criteri "Engel"): la qualificazione dell'illecito operata dal diritto nazionale; la natura della sanzione, alla luce della sua funzione punitiva-deterrente; la sua severità, ovvero la gravità del sacrificio imposto (sentenza 8 giugno 1976, Engel c. Olanda; i principi da essa enunciati sono stati confermati da molte sentenze successive: 26 marzo 1982, Adolf c. Austria, paragrafo 30; 9 febbraio 1995, Welch c. Regno Unito, paragrafo 27; 25 agosto 1987, Lutz c. Germania, paragrafo 54; 21 febbraio 1984, Ozteirk c. Germania, paragrafo 50; 22 febbraio 1996, Putz c. Austria, paragrafo 31; 21 ottobre 1997, Pierre-Bloch c. Francia, paragrafo 54; 24 settembre 1997, Garyfallou AEBE c. Grecia, paragrafo 32).

La natura sostanzialmente penale di una sanzione deve quindi essere valutata alla stregua dei criteri elaborati dalla Corte EDU.

La Corte ha anche chiarito che tali criteri si applicano alternativamente, e non cumulativamente, con la conseguenza che anche la presenza di uno solo di essi vale ad attribuire alla sanzione natura penale (sentenze Menarini Diagnostics S.r.l. c. Italia, ricorso n. 43509/08, e Grande Stevens e altri c. Italia, ricorso n. 18640/10) e che qualora l'applicazione separata dei singoli criteri non conduca a risultati chiari, si deve procedere alla loro valutazione complessiva (cfr. Lauko c. Slovacchia, 2 settembre 1988, § 57; Garyfallou Aebe c. Grecia, 24 settembre 1997, § 33).

La rilevanza di tali criteri al fine di accertare la natura sostanzialmente penale di una sanzione, è stata da ultimo riconosciuta anche dalla Corte Costituzionale (cfr. Corte Cost. n. 276/2016 e Corte Cost. n. 43/2017).



Sulla base di tali criteri, nella giurisprudenza della Corte EDU si è assistito ad un ampliamento del numero di situazioni in cui la Corte si trova ad affrontare il problema dell'estensione delle garanzie penalistiche ad illeciti e sanzioni formalmente non penali, riconoscendo tale qualificazione anche ad illeciti puniti con sanzione pecuniaria di entità bagatellare (sentenza Ozturk cit.) o ad una maggiorazione d'imposta sulla somma evasa (Corte EDU, GC, 23.11.2006, Jussila c. Finlandia).

Anche la Corte di Giustizia Europea ha infine adottato, ai fini della valutazione sulla natura penale delle sanzioni, gli stessi criteri interpretativi affermati dalla Corte EDU nella sua giurisprudenza costante (cfr. Corte di Giustizia dell'UE, Grande Sezione, con sentenza del 26 febbraio 2013, nel caso Aklagaren c. Hans Akerberg Fransson, C- 617/10).

Natura penale della sanzione comminata dalla sentenza del Tribunale del lavoro danese

Ciò posto, ai fini dell'accertamento richiesto nel presente giudizio, occorre preliminarmente valutare se la decisione del cui riconoscimento si controverte, rientri o meno nella materia penale, alla stregua dei criteri sopra delineati, e se pertanto essa soggiaccia alle garanzie sancite dalle norme sovranazionali.

Orbene, con la sentenza oggetto del presente giudizio il Tribunale del lavoro danese ha, tra le altre cose, condannato la Solesi a pagare una pena pecuniaria di circa euro 1.900.000, a titolo di multa per omissione di versamento di contributi previdenziali e oneri sociali vari, in relazione ai lavoratori impiegati nel cantiere danese di Fredericia, ove la ricorrente si era aggiudicata una commessa per lo svolgimento di opere edili all'interno di una raffineria.

Dalla sentenza emerge che la pena pecuniaria irrogata è stata calcolata *“in base ai principi stabiliti dall'art. 12 della legge sul diritto del lavoro ed in conformità alla prassi adottata dal tribunale del lavoro per cui la pena pecuniaria, in caso di sottopagamento di dipendenti che non siano iscritti ad un sindacato vincolante per il CCLD, normalmente viene calcolata in base al ‘principio della differenza’ (cioè il risparmio ottenuto dall'impresa), maggiorata di una penale”* (par. 3.5, pag. 44);

La disposizione richiamata dal giudice straniero (art. 12 del testo Unico sul Tribunale del Lavoro e sui tribunale Arbitrali per le controversie in materia di lavoro – legge n. 1003 del 24/08/2017) invero prevede, al comma 1, che *“Il Tribunale del lavoro può comminare una pena pecuniaria a chi partecipa a fatti in conflitto con un contratto collettivo di lavoro...”* e al comma 5 che *“la pena pecuniaria viene fissata tenendo conto di tutte le circostanze della controversia”*.

Ritiene il Tribunale che, avuto riguardo ai criteri alternativi indicati dalla Corte di Strasburgo e dalla Corte di Giustizia Europea, richiamati anche nelle pronunce della Corte Costituzionale (cfr. oltre alla sentenza n. 276/2016 cit. anche Corte Cost. n. 43/2017), la pena pecuniaria comminata dalla sentenza debba essere



qualificata come sanzione di natura penale per le seguenti ragioni.

Sotto il profilo della qualificazione formale adoperata dal legislatore straniero - per quanto, come sopra evidenziato, essa non sia dirimente ai fini della valutazione che ci occupa - deve rilevarsi che lo stesso testo normativo qualifica espressamente la sanzione in argomento come “pena” pecuniaria (“*bod*”, nel testo danese, che vuol dire “penalità”), il che già varrebbe a riconoscerne la natura penale ai fini indicati dalla Corte EDU.

Alla medesima conclusione si perviene peraltro anche con riguardo al secondo criterio di Engel, fondato sulla natura afflittiva e preventiva della sanzione.

La norma adoperata dal giudice danese per irrogare la pena pecuniaria si connota invero per una finalità prevalentemente repressiva e preventiva. La pena comminata infatti, come emerge dalla stessa sentenza, non è tesa a compensare i danni subiti da un soggetto danneggiato quanto piuttosto a punire il comportamento di *dumping* sociale, scoraggiando comportamenti simili da parte delle imprese straniere. In un passaggio della motivazione, si legge invero che *“in una situazione come questa, viene imposto di pagare una penale che è comprensiva del risparmio che la società ha ottenuto in virtù del sottopagamento ai dipendenti; al risparmio viene aggiunta una penale. Una delle considerazioni basilari di dette norme è che altrimenti non si potrebbe evitare che si verifichi un dumping sociale”* (cfr. par. 4, pag. 45, Allegato n. 1)

Orbene, la pena comminata è chiaramente volta a reprimere e prevenire le condotte di *dumping* sociale, e quindi evitare che il datore di lavoro straniero presti i propri servizi in Danimarca, laddove, nel proprio paese di origine, sopporti un costo del lavoro inferiore a quello delle concorrenti imprese danesi.

La pena pecuniaria inflitta dal tribunale del lavoro danese rientra nell’ambito della materia penale anche con riferimento al criterio della gravità della sanzione, in ragione dell’importo assai elevato della sanzione pecuniaria inflitta, di innegabile severità, avuto riguardo alla rilevanza e alla serietà delle conseguenze patrimoniali derivanti dall’applicazione delle stesse.

Deve rilevarsi infatti che l’importo della sanzione corrisponde a circa un terzo del patrimonio netto della società ricorrente (come risultante dal bilancio al 31.12.2016), e che la sua appostazione in bilancio determinerebbe una perdita nel conto economico di circa 1.600.000 euro, provocando una gravissima crisi finanziaria.

Al riguardo, occorre evidenziare che la gravità del sacrificio economico imposto dalla sanzione è molto rilevante, nella giurisprudenza della Corte EDU, al fine di stabilire la natura penale delle misure a contenuto patrimoniale.

E’ pacifico infatti che la gravità di una misura, non importa se pecuniaria o detentiva, debba valutarsi tanto al metro del massimo della cornice edittale, quanto della sanzione applicata in concreto (cfr. per tutte, in relazione ad una sanzione pecuniaria, Corte EDU, Demicoli c. Matla, cit., § 34; Corte EDU, 24.9.1997, Garyfallou Aebe c. Grecia, § 34; Corte EDU, Grande Stevens c. Italia,



§ 98).

Nel caso a mano, la sanzione pecuniaria irrogata acquista un indubbio rilievo penale in quanto risulta caratterizzata da un'intensità afflittiva che, anche in relazione alla capacità economica e patrimoniale del destinatario, si rivelerebbe idonea a ridurne grandemente – se non ad eliderne del tutto – la sua capacità di prosecuzione dell'attività economica, con rilevanti ricadute anche in termini occupazionali e sociali.

Ritiene pertanto il Tribunale che ciascuno dei criteri esaminati sia autonomamente idoneo a fondare il riconoscimento della natura penale-afflittiva della pena pecuniaria irrogata dal tribunale danese.

Soggezione al principio di legalità e ai suoi corollari

Dal superiore riconoscimento discende la soggezione della pena pecuniaria in argomento ai principi sanciti dalla CEDU e dalla Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione Europea, nonché ai principi costituzionali in materia, e segnatamente il principio di legalità con i suoi corollari rappresentati dal principio di tipicità, dal principio di determinatezza e dal principio di prevedibilità.

Occorre peraltro precisare che l'operatività, nella specie, dei superiori principi, prescinde dall'inquadramento della pena pecuniaria comminata nel perimetro della sanzione penale di matrice europea.

Invero, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la pronuncia più volte invocata nel presente giudizio, anche da parte resistente, nel ritenere astrattamente riconoscibile nell'ordinamento italiano una pronuncia straniera che rechi la condanna a danni punitivi, hanno precisato che tale riconoscibilità comporta un rigoroso esame sul rispetto dell'ordine pubblico, in particolare per ciò che attiene al principio di legalità (Cass. S.U. n. 16601/2017).

Hanno così statuito che, ai sensi degli artt. 23, 24 e 25 Cost., *“Così come ... ogni prestazione patrimoniale di carattere sanzionatorio o deterrente non può essere imposta dal giudice italiano senza espressa previsione normativa, similmente dovrà essere richiesto per ogni pronuncia straniera. Ciò significa che nell'ordinamento straniero (non per forza in quello italiano, che deve solo verificare la compatibilità della pronuncia resa all'estero) deve esservi un ancoraggio normativo per una ipotesi di condanna a risarcimenti punitivi. Il principio di legalità postula che una condanna straniera a prestazioni patrimoniali di carattere sanzionatorio o deterrente provenga da fonte normativa riconoscibile, cioè che il giudice a quo abbia pronunciato sulla scorta di basi normative adeguate, che rispondano ai principi di tipicità e prevedibilità (Cass. S.U. n. 16601/2017).*

Affinché la decisione straniera non contrasti con l'ordine pubblico occorre pertanto che vi sia una precisa perimetrazione della fattispecie (tipicità) e puntualizzazione dei limiti quantitativi delle condanne irrogabili (prevedibilità).



Violazione dei principi di legalità e dei suoi corollari

Orbene, la previsione normativa posta a fondamento della condanna pecuniaria in esame, non appare rispettosa dei principi sopra enunciati.

Sotto il profilo della tipicità, ritiene il Tribunale che l'art. 12 della Legge istitutiva del tribunale del Lavoro danese non individui la condotta sanzionabile con il sufficiente grado di precisione e determinatezza, prevedendo genericamente la possibilità di comminare la pena pecuniaria *“a chi partecipi a fatti in conflitto con un contratto collettivo di lavoro”*.

Invero, la tecnica di formulazione normativa adoperata non appare idonea a delineare il contenuto della condotta sanzionata con quel *minimum* di precisione che impone il rispetto del principio di legalità, nemmeno laddove si tenti di integrarne il contenuto mediante il richiamo all'art. 9 della medesima legge.

Il generico riferimento a condotte di *“violazione dell'accordo principale”* o *“violazione delle disposizioni dei contratti collettivi”* risulta infatti vago e indeterminato, essendo astrattamente idoneo ad includere uno spettro assai ampio e al contempo eterogeneo di condotte, con la conseguenza, da un lato, di impedire ai consociati – non disponendo di un quadro normativo certo e ben definito – di orientare teleologicamente le proprie condotte, e, dall'altro, di ampliare oltremodo l'arbitrio del giudice, al quale viene sostanzialmente assegnato un ruolo creativo, in patente contrasto con il principio di determinatezza.

Analoghi rilievi debbono essere inoltre formulati con riguardo al principio di legalità della pena.

Invero, non sono previsti limiti quantitativi alla pena irrogabile, né sono precisati i criteri di quantificazione della pena, atteso che la disposizione (art. 12 comma 5 cit.) si limita a fare un generico richiamo a *“tutte le circostanze della controversia”*, impedendo per tale via ogni ragionevole prognosi in ordine alla misura della sanzione cui risulterebbe esposto il destinatario.

E' bene rammentare in proposito che il principio di legalità della pena postula la preventiva determinazione da parte della legge del *quomodo* (tipologia e contenuto delle diverse sanzioni), dell'*an* (criteri destinati a condizionare l'esercizio del potere discrezionale riconosciuto al giudice in sede di applicazione della pena), e del *quantum* della sanzione

Sicché, nella pur legittima attribuzione al giudice di margini di discrezionalità nel definire il *quantum*, il principio di legalità impone quantomeno l'individuazione dei criteri legali cui il giudice deve conformarsi e la definizione delle cornici edittali.

Elementi questi che mancano del tutto nel testo normativo in esame, assegnando alla sanzione un carattere vago ed indeterminato che impedisce ai consociati di apprezzare *a priori* le conseguenze della propria condotta.



La disposizione, in definitiva, appare in evidente contrasto con entrambe le declinazioni del principio di legalità, non consentendo né l'esatta individuazione della condotta sanzionata né previsione della sanzione applicabile.

Non vale a superare i predetti rilievi il richiamo operato in sentenza ad una non meglio precisata *“prassi adottata dal Tribunale del lavoro per cui la pena pecuniaria, in caso di sottopagamento di dipendenti che non siano iscritti ad un sindacato vincolante per il CCLD, normalmente viene calcolata in base al “principio della differenza” (cioè il risparmio ottenuto dall’impresa), maggiorata di una penale”*.

Sebbene sia pacifico, secondo la giurisprudenza della Corte EDU e della nostra Corte Costituzionale (Corte Cost. n. 230/2012), che la nozione di “diritto” ex art. 7 Cedu, ai fini dell’applicazione di principi ivi enunciati, debba essere riferita tanto al diritto di produzione legislativa quanto a quello di formazione giurisprudenziale (e ciò anche con riferimento agli ordinamenti di *civil law*, alla luce del rilevante apporto che pure in essi la giurisprudenza fornisce all’individuazione dell’esatta portata e all’evoluzione del diritto), i giudici di Strasburgo hanno precisato che, laddove l’esatta ricostruzione del significato del precetto normativo imponga il ricorso all’apporto integrativo della relativa interpretazione giurisprudenziale, la garanzia apprestata dall’art. 7 deve ritenersi soddisfatta solo quando l’interpretazione giudiziale risultava ragionevolmente prevedibile al momento della decisione e la decisione del giudice nazionale si è inserita nella linea di tendenza che si era sviluppata nella corrispondente materia (Corte nel caso *Kokkinakis c. Grecia* del 25 maggio 1993).

Orbene, nel presente giudizio non è stato possibile acquisire alcun riscontro in ordine all’effettiva sussistenza e alla concreta portata dell’interpretazione giudiziale assertivamente formatasi in relazione alla fattispecie in esame nell’ambito della giurisprudenza danese.

Parte resistente si è limitata ad un generico quanto vago richiamo ad una *“consolidata giurisprudenza danese”*, omettendo tuttavia di fornire riferimenti puntuali e di allegare il necessario supporto documentale. Analogamente, la sentenza si limita ad un altrettanto generico richiamo alla *“prassi del tribunale”* che, in assenza di riferimenti precisi, rimane del tutto inverificabile.

Tale carenza assertiva ha impedito ogni scrutinio in ordine alla effettiva idoneità del riferito formante giurisprudenziale ad integrare il generico precetto normativo con il sufficiente grado di precisione e determinatezza.

Va rammentato in proposito che, se è vero che in caso di contestazione del riconoscimento della sentenza straniera l’indagine relativa alla sussistenza dei requisiti del riconoscimento deve essere compiuta dal giudice anche d’ufficio, tuttavia tale indagine incontra i limiti delle risultanze processuali, secondo i relativi oneri probatori delle parti (cfr., Cass. n. 13662/04, ove il principio è stato enunciato con riferimento all’art. 67 della legge 31 maggio 1995, n. 218 ma risulta, *mutatis mutandi*, estendibile anche ai giudizi di cui agli artt. 45 e 46 Reg.



n. 12515/2012).

Né può revocarsi in dubbio che, a fronte delle puntuali ed argomentate deduzioni di parte ricorrente in punto di violazione del principio di legalità, gravava sulla resistente l'onere di dimostrarne l'infondatezza, dando conto degli elementi extra-legislativi idonei a superare i rilevati profili di criticità.

Si aggiunga inoltre che, per quello che è possibile evincere dal tenore della sentenza in ordine al contenuto della riferita prassi, essa sarebbe risultata – anche ove parte resistente ne avesse fornito preciso riscontro – del tutto inidonea ad assicurare la conformità del precetto normativo alle garanzie di tipicità sopra evidenziate.

Deve invero rilevarsi che, da un lato, essa parrebbe limitarsi alla sola determinazione del criterio di calcolo della pena, non consentendo per tale via di superare le rilevate carenze in punto di tipicità della fattispecie legale; e, per altro verso, che lo stesso criterio di calcolo enunciato risulta tutt'altro che univoco, trattandosi di un parametro che solo “normalmente” viene adoperato per il calcolo della pena, sì da residuare in capo al giudice un margine di discrezionalità incompatibile con le esigenze di determinatezza e prevedibilità più volte richiamate.

In altri termini, anche a voler tener conto della prassi del tribunale del lavoro danese, per come riferita in sentenza, il precetto normativo, pur all'esito dell'apporto integrativo fornito dal formante giurisprudenziale, rimarrebbe caratterizzato da un grado di indeterminatezza incompatibile con il principio di legalità.

Conclusioni

Il Tribunale ritiene pertanto che la condanna alla pena pecuniaria contenuta nella sentenza del Tribunale del Lavoro danese si pone in contrasto con i principi fondamentali di legalità, tipicità, determinatezza e prevedibilità sanciti a livello nazionale e sovranazionale, con la conseguenza che il suo riconoscimento nell'ordinamento italiano integra una manifesta violazione dell'ordine pubblico dello Stato, nella nozione sopra evidenziata, dovendosi per l'effetto negarne l'esecuzione.

Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Tribunale, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti per la definizione del procedimento; gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Tribunale ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a condurre a una conclusione di segno diverso.

Spese

Le spese sono compensate avuto riguardo all'assoluta novità della questione



trattata.

P.Q.M.

Visti gli artt. 702bis e ss. e gli artt. 45 e 46 del Regolamento UE n. 1215/2012,

- dichiara che il riconoscimento nella Repubblica Italiana della sentenza resa in data 8 dicembre 2017 dal Tribunale del Lavoro danese (denominato in danese Arbeidsretten) nell'ambito del giudizio n. AR2015.0254, è manifestamente contrario all'ordine pubblico dello Stato italiano;
- per l'effetto, nega l'esecuzione in Italia della predetta sentenza.

Spese compensate.

Manda la cancelleria per quanto di competenza.

Siracusa, 5 dicembre 2018

Il Giudice

dott. Federico Maida

